



## *Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali*

### **ACCORDO QUADRO DI COLLABORAZIONE**

ex art. 15, Legge n. 241/1990

TRA

L'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali - AGENAS, C.F. 97113690586 (di seguito anche Agenzia o Agenas), con sede legale in Roma, Via Puglie, 23, nella persona della persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione, Prof. Enrico Coscioni, domiciliato per la carica presso la sede dell'Agenzia ed avente i poteri per il presente atto;

E

L'Università degli Studi di Trieste, Codice Fiscale 80013890324, P. IVA 00211830328, (di seguito anche "Università") con sede legale in Piazzale Europa, 1 – 34127 Trieste, in persona del Rettore e legale rappresentante *pro tempore*, Prof. Roberto Di Lenarda, nato a Udine (UD), il 17 giugno 1965, domiciliato per la carica e agli effetti del presente atto presso la sede dell'Università ed autorizzato alla stipula del presente atto con delibera del Consiglio di Amministrazione del 24 novembre 2023, prot. n. 175886

### **PREMESSE**

**VISTO** l'articolo 5 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266 e successive modificazioni, che nell'istituire l'Agenzia per i servizi sanitari regionali, ha attribuito alla stessa specifiche funzioni "di supporto delle attività regionali, di valutazione comparativa dei costi e dei rendimenti dei servizi resi ai cittadini, di segnalazione di disfunzioni e sprechi nella gestione delle risorse personali e materiali e nelle forniture, di trasferimento dell'innovazione e delle sperimentazioni in materia sanitaria";

**VISTO** il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 115, recante "Completamento del riordino dell'Agenzia per i Servizi Sanitari Regionali, a norma degli articoli 1 e 3, comma 1, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n.59", e successive modificazioni;

**VISTO** l'articolo 2, comma 357, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)" che ha ridenominato l'Agenzia in "Agenzia per i Servizi Sanitari Regionali";



## *Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali*

**VISTO** il decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106, recante “Riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della salute, a norma dell’articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183” che ha disposto, agli articoli 17, 18 e 19 il riordino dell’Agenzia per i Servizi Sanitari Regionali;

**VISTO** il Decreto del Ministro della Salute del 26 giugno 2023, con il quale è stato approvato lo Statuto di Agenas, ai sensi dell’articolo 17 comma 1, del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106, come pubblicato *per relationem* nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 163 del 14 luglio 2023;

**VISTO** il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione ed il Ministro dell’economia e delle finanze del 26 ottobre 2021 di approvazione del Regolamento di amministrazione e del personale dell’Agenas

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 ottobre 2020, registrato dalla Corte dei Conti in data 24 novembre 2020, con il n. 2700, con il quale il Prof. Enrico Coscioni è stato nominato Presidente dell’AGENAS;

**CONSIDERATI** gli indirizzi della Conferenza Unificata per l’attività dell’Agenzia per i Servizi Sanitari Regionali, espressi ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Rep Atti n. 662/C.U. del 19 giugno 2003);

**CONSIDERATI** gli indirizzi della Conferenza Unificata per l’attività dell’Agenzia per i servizi sanitari regionali, espressi ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Rep. atti n. 73/C.U. del 20 settembre 2007);

**VISTA** la legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)”, ed in particolare l’art. 1, comma 188, ai sensi del quale “Per gli enti di ricerca, l’Istituto superiore di sanità (ISS), l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGE.NA.S), l’Agenzia italiana del farmaco (AIFA), l’Agenzia spaziale italiana (ASI), l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), l’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID), nonché per le università e le scuole superiori ad ordinamento speciale e per gli istituti zooprofilattici sperimentali, sono fatte comunque salve le assunzioni a tempo determinato e la stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa per l’attuazione di progetti di ricerca e di innovazione



## *Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali*

tecnologica ovvero di progetti finalizzati al miglioramento di servizi anche didattici per gli studenti, i cui oneri non risultino a carico dei bilanci di funzionamento degli enti o del Fondo ordinario per gli enti di ricerca o del Fondo per il finanziamento ordinario delle università, fatta eccezione per quelli finanziati con le risorse premiali di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213.”;

**TENUTO CONTO**, altresì, che il citato Statuto di AGENAS all’articolo 5 prevede che “(...) Per l'esercizio delle funzioni e l'espletamento dei compiti di cui al presente statuto, l'Agenzia utilizza i finanziamenti istituzionali, nonché entrate proprie, e può stipulare convenzioni, con Ministeri, Regioni, Organismi, Università, ed altri Enti pubblici e privati.”;

**VISTO** l’articolo 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e s.m.i., come novellato dal decreto legge 4 del 28 gennaio 2022, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, ai sensi del quale Agenas assume il ruolo di Agenzia nazionale per la sanità digitale (ASD);

**VISTO** il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce lo strumento di ripresa e resilienza (regolamento RRF) con l’obiettivo specifico di fornire agli Stati membri il sostegno finanziario al fine di conseguire le tappe intermedie e gli obiettivi delle riforme e degli investimenti stabiliti nei loro piani di ripresa e resilienza;

**VISTO** il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante “Misure urgenti relative al Fondo complementare al PNRR e altre misure urgenti per gli investimenti”, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, L. 1° luglio 2021, n. 101;

**VISTA** la decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, recante l’approvazione della valutazione del Piano per la Ripresa e Resilienza dell’Italia, notificata all’Italia dal Segretario generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;

**CONSIDERATO** che Agenas è soggetto attuatore dei sub interventi della component 1 missione 6 – salute del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), ovvero 1.2.2d “COT – Progetto pilota di intelligenza artificiale”; 1.2.2e “COT – Portale della Trasparenza”; e 1.2.3 “Telemedicina”, all’interno dell’Intervento 1.2: “Casa come primo luogo di cura”, ai sensi



*Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali*

dell'Accordo sottoscritto dal Ministero della Salute, da AGENAS e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la transizione digitale in data 31 dicembre 2021;

**PREMESSO** che l'Università degli Studi di Trieste ha, tra le finalità statutarie, la promozione, l'organizzazione, la diffusione della ricerca scientifica e dei suoi risultati, lo svolgimento dell'insegnamento superiore nei diversi livelli previsti dall'ordinamento universitario e, altresì, lo sviluppo della cooperazione scientifica e didattica internazionale;

**CONSIDERATO** che è di interesse dell'Università sviluppare dei rapporti di collaborazione con AGENAS, negli ambiti di competenza dei propri dipartimenti, per contribuire al raggiungimento delle finalità di interesse pubblico perseguite dell'Agenzia attraverso lo sviluppo di attività scientifiche e di ricerca;

**VISTO** l'art. 15 comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme sul procedimento amministrativo", in base al quale "le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune";

**TENUTO CONTO** che la più recente giurisprudenza nazionale e comunitaria (Corte di giustizia UE, sentenza 19 Dicembre 2012 in causa c-159/11), nonché le determinazioni ANAC (*ex multis* Determinazione ANAC 21 ottobre 2010, n. 7, Parere ANAC sulla normativa, 30 luglio 2013, AG 42/13), ritengono che "la comunione di interessi, che è alla base degli accordi di collaborazione tra amministrazioni previsti dall'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, rende inapplicabili, per la conclusione degli accordi stessi, le regole del diritto dell'Unione in materia di evidenza pubblica, di cui detta conclusione non può considerarsi in alcun modo elusiva (...)" (Consiglio di Stato, III, Sentenza 16 dicembre 2013 n. 6014);

**CONSIDERATO** che il Consiglio di Stato in merito alla legittimità degli accordi in parola, ha osservato che "al fine di non eludere il divieto dell'obbligo di esperire una gara pubblica, l'accordo ai sensi dell'art. 15 della L. n. 241 del 1990 deve riguardare l'acquisizione di attività erogata da struttura non solo pubblica, ma anche (e soprattutto) priva di alcuna connotazione imprenditoriale, nell'ampia accezione delineata dall'ordinamento Europeo" (Cons. Stato, Sez. V, 30/09/2013, n. 4832);



## *Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali*

**PRESO ATTO**, altresì, di quanto stabilito dalla Corte dei Conti (Deliberazione n. SCCLEG/2/2015/PREV del 12/2/2015) la quale ha sancito che “a fronte della disciplina scarna ed essenziale posta dall’art.15 cit., sia la giurisprudenza comunitaria sia quella del Giudice ordinario e amministrativo, ma anche le determinazioni dell’A.V.C.P. e dell’A.N.A.C. hanno riempito di contenuti la materia, elaborando alcuni principi, che qui si condividono, cui tali accordi debbono conformarsi. In buona sostanza, si ammette una forma di cooperazione tra amministrazioni sempre che ricorrano le seguenti condizioni:

- i) gli enti coinvolti debbono rivestire natura pubblica;
- ii) lo scopo dell’accordo deve essere rivolto a realizzare un interesse pubblico, effettivamente comune ai partecipanti, che hanno l’obbligo di perseguirlo come compito principale, da valutarsi alla luce delle finalità istituzionali degli enti coinvolti;
- iii) tale cooperazione non deve comportare trasferimenti finanziari, a parte quelli corrispondenti ai costi effettivi sostenuti per le prestazioni;
- iv) alla base dell’accordo deve rinvenirsi una reale divisione di compiti e responsabilità.” (...);

**TENUTO CONTO** del parere dell’Adunanza del Consiglio di Stato (Cons. Stato, Sez. II, n. 1178 del 22 aprile 2015) nel quale si rileva che “ (...) non sono soggetti alle direttive appalti e sono dunque legittimi gli accordi tra le pubbliche amministrazioni, anche se appartenenti ad ordinamenti autonomi e/o in rapporto di reciproca indipendenza, finalizzati alla cooperazione c.d. non istituzionalizzata/orizzontale (...) nella misura in cui l’eventuale trasferimento di risorse resti entro i ristretti limiti del riconoscimento di un corrispettivo forfettario a copertura delle spese vive sostenute.”;

**VISTO** l’art. 7 comma 4 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, secondo cui “La cooperazione tra stazioni appaltanti o enti concedenti volta al perseguimento di obiettivi di interesse comune non rientra nell’ambito di applicazione del codice quando concorrono tutte le seguenti condizioni:

- a) interviene esclusivamente tra due o più stazioni appaltanti o enti concedenti, anche con competenze diverse;



## *Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali*

b) garantisce la effettiva partecipazione di tutte le parti allo svolgimento di compiti funzionali all'attività di interesse comune, in un'ottica esclusivamente collaborativa e senza alcun rapporto sinallagmatico tra prestazioni;

c) determina una convergenza sinergica su attività di interesse comune, pur nella eventuale diversità del fine perseguito da ciascuna amministrazione, purché l'accordo non tenda a realizzare la missione istituzionale di una sola delle amministrazioni aderenti;

d) le stazioni appaltanti o gli enti concedenti partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione”;

**TENUTO CONTO** della giurisprudenza nazionale e comunitaria, nonché delle deliberazioni ANAC (*ex multis* delibera ANAC n. 567 del 31 maggio 2017; delibera ANAC n. 619 del 4 luglio 2018, Delibera ANAC n. 179 del 3 maggio 2023) nelle quali l'Autorità ha precisato che “un accordo tra amministrazioni pubbliche rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 5, comma 6, d.lgs. 50/2016, nel caso in cui regoli la realizzazione di interessi pubblici effettivamente comuni alle parti, con una reale divisione di compiti e responsabilità, in assenza di remunerazione ad eccezione di movimenti finanziari configurabili solo come ristoro delle spese sostenute e senza interferire con gli interessi salvaguardati dalla disciplina in tema di contratti pubblici”.

**RITENUTO** che per accrescere l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa è fondamentale migliorare le performance del personale, anche attraverso processi di scambi di esperienze lavorative e professionali tra le amministrazioni;

**CONSIDERATO** che obiettivo che le parti intendono realizzare è quello di favorire lo scambio di competenze e di esperienze in vari ambiti dell'organizzazione dei servizi sanitari, anche attraverso l'individuazione di modelli innovativi e *best practice* su settori strategici e di interesse comune alle Parti, con particolare riferimento, a titolo indicativo e non esaustivo, ai sistemi di elaborazione delle informazioni, ai sistemi di trasmissione e condivisione di informazioni medico/sanitarie, alle metodologie e requisiti di interoperabilità tecnologica e semantica per i dati e documenti sanitari e all'intelligenza artificiale;

**TENUTO CONTO** che le Parti con il presente Accordo intendono perseguire un interesse di natura puramente pubblica a beneficio e vantaggio della collettività e che dall'Accordo che



## *Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali*

viene sancito tra l'Agenzia e l'Università discende una reale divisione di compiti e responsabilità in relazione alle rispettive funzioni istituzionali e che pertanto entrambe le Amministrazioni forniranno un proprio contributo;

**CONSIDERATO**, altresì, che le movimentazioni finanziarie relative all'effettivo svolgimento delle attività progettuali si configurano solo come ristoro delle spese effettivamente sostenute per le attività svolte, essendo escluso il pagamento di un vero e proprio corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno;

**RITENUTO** che, nel caso di specie, ricorrono i presupposti per attivare un accordo di collaborazione tra Enti Pubblici, nel rispetto delle vigenti normative e della giurisprudenza consolidata;

**CONSIDERATO** che si rende necessario disciplinare gli aspetti operativi della collaborazione di cui trattasi.

Tutto ciò premesso, le parti convengono quanto segue:

### **Articolo 1**

*(Premesse e allegati)*

1. Le premesse e gli eventuali allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo di collaborazione e si intendono integralmente richiamati.
2. Le modalità di attuazione e realizzazione del presente accordo sono disciplinate come segue.

### **Articolo 2**

*(Interesse pubblico comune alle Parti)*

L'interesse pubblico comune alle parti è quello di sviluppare una sinergia tra l'Università, attraverso i propri Dipartimenti interessati in relazione alle specifiche competenze, e AGENAS, finalizzata ad implementare il raggiungimento degli interessi pubblici perseguiti dall'Agenzia, in un'ottica di reciproca utilità ciascuna nei rispettivi ambiti di competenza.

### **Articolo 3**

*(Oggetto)*



## *Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali*

1. Con il presente accordo le parti si impegnano a collaborare per lo sviluppo di sinergie, in particolare:

- collaborazione nell'ambito della progettazione, sviluppo, monitoraggio e valutazione di ecosistemi informatici, anche dedicati alla trasmissione di dati medici (telemedicina), con particolare attenzione alle tematiche di interoperabilità, adozione di standard terminologici e di definizione delle caratteristiche regolatorie;

- collaborazione nell'ambito del miglioramento e dell'integrazione dei sistemi di elaborazione delle informazioni e dei dati medico-clinici e dei sistemi di definizione e gestione dei processi;

- collaborazione nell'ambito della formazione relativa a ecosistemi integrati informatici, anche per la telemedicina, sistemi di intelligenza artificiale, sistemi di elaborazione delle informazioni mediche;

- collaborazione nella progettazione, sviluppo, adozione e valutazione di sistemi di intelligenza artificiale dedicati all'interpretazione di documenti e dati clinici e al supporto alle decisioni mediche.

- valorizzazione delle attività svolte attraverso pubblicazioni scientifiche e su riviste divulgative di settore.

L'elaborazione di informazioni personali dovrà avvenire nel più scrupoloso rispetto della vigente normativa in tema di *privacy*, ai sensi del successivo art. 11.

2. Potranno essere condivise anche ulteriori tematiche, da concordarsi tra AGENAS e l'Università, da specificarsi in appositi accordi attuativi della presente collaborazione. Gli accordi attuativi potranno prevedere un rimborso delle spese vive e rendicontate, nel rispetto della normativa vigente in materia.

### **Articolo 4**

*(Durata, proroga, rinnovo e revisione)*

1. Il presente Accordo ha durata di trentasei (36) mesi a decorrere dalla data di trasmissione, tramite posta elettronica certificata, dell'originale dell'Atto munito di firma digitale, ad opera della Parte che per ultima ha apposto la sottoscrizione.



## *Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali*

2. Le Parti possono, a seguito di accordo scritto tra le stesse e per motivate esigenze di pubblico interesse, rinnovare il presente accordo procedendo alla proroga del termine conclusivo inizialmente stabilito anche a mezzo scambio di corrispondenza, richiamando nelle premesse dell'atto di proroga l'Accordo stesso ed i risultati con esso raggiunti.
3. Qualora sopraggiungano nuovi motivi di interesse pubblico o nuove disposizioni normative, le Parti possono, ai fini della conservazione dell'atto e sempre in forma scritta, revisionare i contenuti oggettivi del presente Accordo per renderli conformi al mutato assetto.
4. Le Parti potranno recedere dall'Accordo con un preavviso di tre mesi.
5. Le Parti si riservano, altresì, il diritto di recedere per giusta causa qualora l'attività derivante dal presente Accordo comporti anche potenzialmente occasione di impegno non compatibile con le proprie risorse finanziarie.
6. In ogni caso il recesso dev'essere comunicato alla controparte con lettera raccomandata A/R, o tramite Posta Elettronica Certificata.
7. Le parti convengono con la sottoscrizione del presente Accordo che nessuna somma sarà dovuta a titolo di indennizzo, risarcimento o compensazione a seguito dell'intervenuto recesso. Le parti si impegnano a portare a compimento le attività sorte prima della data di recesso, con eccezione del caso previsto al comma 5.

### **Articolo 5**

#### *(Compiti e responsabilità delle Parti)*

1. Le Parti garantiscono di essere in regola con gli obblighi derivanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza, assicurazione e sicurezza dei lavoratori.
2. Le Parti sono direttamente responsabili della esatta realizzazione delle attività, ciascuna per quanto di propria competenza ed in conformità con quanto previsto dal presente accordo.
3. Le Parti si obbligano ad eseguire le attività oggetto del presente Accordo e degli Accordi attuativi secondo la migliore pratica professionale, nel rispetto delle norme, anche



## *Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali*

deontologiche ed etiche vigenti e secondo le condizioni, le modalità ed i termini indicati nel presente atto e nei documenti attuativi.

### **Articolo 6**

*(Modalità di realizzazione)*

1. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al presente Accordo, l'Università mette a disposizione le proprie strutture dipartimentali ed il relativo personale interessato alla collaborazione, come specificato nei singoli Accordi attuativi.
2. L'Agenzia partecipa fornendo i dati dei flussi informativi relativi alle attività in oggetto, garantendo in ogni caso la trasmissione dei dati in forma anonima.
3. Le modalità attuative delle predette collaborazioni, quali la realizzazione di progetti di ricerca applicata o altre iniziative in ordine ad attività scientifiche e/o di formazione ritenute di comune interesse per il perseguimento degli obiettivi prefissati, potranno, di volta in volta, essere regolate da specifici atti e/o accordi che costituiranno parte integrante del presente Accordo, posti in essere dalle strutture interessate previa verifica delle coperture assicurative pertinenti all'attività concordata.  
Per l'Università degli Studi di Trieste, gli atti e/o accordi attuativi, adottati sulla base del presente Accordo Quadro dovranno essere conformi a quanto previsto dal Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità e alle "Direttive per la costituzione e la partecipazione a strutture esterne all'Università degli Studi di Trieste".
4. La titolarità dei risultati scientifici delle attività operative di ricerca svolte in collaborazione sarà determinata di volta in volta a seconda dell'apporto di ciascuna Parte.

### **Articolo 7**

*(Oneri)*

1. Il presente Accordo Quadro non comporta trasferimenti finanziari tra le Parti.
2. Le Parti partecipano agli oneri derivanti dal presente accordo di collaborazione mediante la messa a disposizione di proprie risorse umane e strumentali, nonché del proprio *know how* relativo agli ambiti cui si riferisce il presente accordo quadro.



## *Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali*

3. Le spese derivanti dall'attività di cooperazione di cui all'art. 3, verranno sostenute dalle Parti, ciascuna per quanto di propria competenza.
4. Nell'ambito della collaborazione e sulla base della disciplina recata da specifici Accordi attuativi, ciascuna delle Parti potrà, volta per volta e in ragione delle peculiarità delle diverse forme di cooperazione, riconoscere all'altra un rimborso delle spese sostenute e rendicontate, secondo i limiti che verranno concordati successivamente tra le Parti nell'ambito degli stessi Accordi attuativi nel rispetto della normativa vigente in materia.
5. Dalla collaborazione non possono risultare profitti a vantaggio delle parti.

### **Articolo 8**

*(Collaborazioni esterne)*

1. Per l'esecuzione delle attività oggetto del presente accordo l'Agenzia, nel rispetto della vigente normativa in materia di lavoro, di sicurezza, di previdenza e assistenza, può avvalersi, oltre che del proprio personale interno, anche dell'apporto professionale di esperti e professionisti esterni, ai sensi dell'articolo 9 del vigente Regolamento di amministrazione e del personale i cui costi resteranno a totale carico dell'Agenzia.
2. Le Parti si impegnano ad utilizzare, ogniqualvolta ciò sia possibile ai fini degli obiettivi del presente accordo, strumenti telematici di lavoro.

### **Articolo 9**

*(Responsabili scientifici e referenti)*

1. L'Agenzia indica quale coordinatore delle attività oggetto del presente accordo l'Ing. Giulio Siccardi che assicura il collegamento operativo con l'Università.
2. L'Università indica quale coordinatore e referente per le attività da svolgere la Prof.ssa Sara Renata Francesca Marceglia del Dipartimento di Ingegneria e Architettura.
3. L'Agenzia e l'Università si riservano il diritto di identificare altri referenti rispetto a quelli indicati ai commi 1 e 2 del presente articolo, in particolare nell'ambito dei singoli Accordi attuativi.



## *Agenza Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali*

4. I coordinatori di cui al comma 1 e 2, entro 30 giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione, elaborano il Piano attuativo delle attività, con precisa declinazione degli obiettivi, ed avviano la procedura per la sottoscrizione degli Accordi attuativi, secondo quanto prescritto dai rispettivi ordinamenti, ai sensi del precedente art.6.

5. I coordinatori di cui al comma 1 e 2, al termine di ogni semestre producono congiuntamente una sintetica relazione delle attività svolte e concordano eventuali modifiche al piano attuativo.

6. L'Università, per il tramite del coordinatore, si impegna a collaborare, fornendo all'AGENAS i dati dei flussi informativi relativi alle attività in oggetto, garantendo in ogni caso la trasmissione dei dati in forma anonima.

### **Articolo 10**

#### *(Interscambio didattico-formativo)*

1. Le Parti si impegnano a favorire lo scambio didattico-formativo tra il personale delle rispettive strutture, agevolando l'organizzazione di eventi formativi presso le rispettive sedi istituzionali volti a garantire un continuo scambio di informazioni e competenze.

2. Le eventuali spese derivanti dall'attuazione del presente articolo vengono sostenute dalle Parti ognuna per quanto di rispettiva competenza.

### **Articolo 11**

#### *(Riservatezza e Trattamento dei dati personali)*

1. Le parti si impegnano reciprocamente ad osservare la normativa a tutela dei dati personali, nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento generale sulla protezione dei dati" (di seguito anche "GDPR") e del decreto legislativo n. 196/2003, come modificato con il decreto legislativo n. 101/2018, al fine di trattare lecitamente i dati personali di terzi il cui utilizzo è necessario per l'esecuzione del presente accordo. Le parti si impegnano, altresì, a compiere tutte le operazioni di trattamento di dati personali necessarie all'esecuzione del presente accordo, nel rispetto dei diritti alla riservatezza, alla libertà e ai diritti fondamentali dei terzi beneficiari, secondo liceità, correttezza e trasparenza, ai sensi dell'art. 5 del GDPR.



## *Agenza Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali*

2. Compatibilmente alla natura dell'Accordo ed alla tipologia dei dati in relazione alla natura delle Parti, ciascuna Parte riconosce ed accetta che i dati personali relativi all'altra Parte (es. dati anagrafici, dati di contatti, nominativi, indirizzo, ecc.) di propri dipendenti/collaboratori, coinvolti nelle attività di cui al presente Accordo, saranno trattati dall'altra Parte in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali (di seguito "Titolare") per finalità strettamente funzionali alla instaurazione e all'esecuzione dell'accordo stesso.

3. Per l'Agenza Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali, il titolare del trattamento dei dati personali, è il legale rappresentante dell'AGENAS e il Responsabile della protezione dei dati (RPD) di AGENAS è contattabile al seguente indirizzo e-mail: [responsabileprotezionedati@agenas.it](mailto:responsabileprotezionedati@agenas.it).

Per l'Università il titolare del trattamento dei dati personali, è il Magnifico Rettore e il Responsabile della protezione dei dati (RPD) è l'avv. Valentina Carollo domiciliato per la carica presso l'Università, e-mail: [dpo@units.it](mailto:dpo@units.it).

### **Articolo 12**

(Clausola di non concorrenza)

Le attività svolte in attuazione del presente Accordo non devono, in alcun modo, rappresentare attività in concorrenza con quella dell'Ateneo. In caso contrario, chiunque ne sia a conoscenza e/o il Responsabile scientifico universitario dell'Accordo di cui all'art. 9, è tenuto a comunicare eventuali situazioni di conflitto d'interesse effettivo o potenziale. La violazione della presente disposizione costituisce giusta causa di recesso dall'Accordo.

### **Articolo 13**

(Clausola di segretezza)

1. Le Parti si impegnano a non portare a conoscenza di terzi informazioni, dati tecnici, documenti e notizie di carattere riservato, riguardanti l'altra parte di cui venissero a conoscenza in forza dell'attività svolta nell'ambito della collaborazione instaurata con e nell'ambito del presente Accordo di collaborazione.

2. Le Parti hanno l'obbligo di mantenere riservati i dati, le informazioni di natura tecnica, economica, commerciale ed amministrativa ed i documenti di cui vengano a conoscenza o in



## *Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali*

possesso in esecuzione della presente collaborazione o, comunque, in relazione ad essa, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'Accordo, per la durata dell'Accordo stesso.

3. Le Parti si obbligano a far osservare ai propri dipendenti, incaricati e collaboratori la massima riservatezza su fatti e circostanze di cui gli stessi vengano a conoscenza, direttamente e/o indirettamente, per ragioni del loro ufficio, durante l'esecuzione del presente Accordo. Gli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo rimarranno operanti fino a quando gli elementi soggetti al vincolo di riservatezza non divengano di pubblico dominio.

4. La violazione della presente disposizione costituisce giusta causa di recesso dall'Accordo per la parte che ha subito la violazione.

### **Articolo 14**

(Clausola di limitazione di responsabilità)

1. AGENAS non assume obbligazioni per conto dell'Università né la rappresenta, agendo sempre ed esclusivamente in nome e per conto proprio, salvo che vi sia autorizzazione espressa da parte dell'Università.

L'Università non si assume le obbligazioni di AGENAS né la rappresenta, agendo sempre ed esclusivamente in nome e per conto proprio, salvo che vi sia autorizzazione espressa da parte di Agenas.

2. È esclusa ogni garanzia dell'Università per le obbligazioni contratte da AGENAS; è parimenti esclusa ogni garanzia di AGENAS per le obbligazioni contratte dall'Università.

### **Articolo 15**

(Codici etici e di comportamento)

Le Parti si impegnano a far osservare ai propri ausiliari, dipendenti, e/o collaboratori le norme, le regole, le procedure ed i principi, per quanto applicabili, contenuti nei rispettivi codici etici e codici di comportamento.

### **Articolo 16**



## *Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali*

(Controversie)

Per qualunque controversia relativa alla presente Convenzione, non altrimenti risolvibile, è competente in via esclusiva il Foro di Roma.

### **Articolo 17**

(Antiriciclaggio)

Le Parti assicurano la tracciabilità dei flussi finanziari al fine di prevenire infiltrazioni criminali, in conformità a quanto previsto dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 (Tracciabilità dei flussi finanziari), nonché delle circolari applicative.

### **Articolo 18**

(Imposta di bollo)

1. L'imposta di bollo, ai sensi art. 3, lett. a), D.P.R. n. 642 del 1972, come modificato dall'art. 1 della L. 27 dicembre 2006 n. 296, è assolta da AGENAS mediante contrassegno rilasciato dall'intermediario dell'Agenzia delle Entrate.

2. Nel presente atto, al fine di comprovare l'assolvimento dell'imposta di bollo da parte dell'Agenzia, si indicano i codici numerici di 14 cifre dei contrassegni utilizzati: n. 01201921333491, 01201921333480, 01201921333479, 01201921333468

Letto, approvato e sottoscritto

Per l'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali:

Il Presidente Prof. Enrico Coscioni (*firmato con firma elettronica qualificata*)

Per l'Università degli Studi di Trieste

Il Rettore Prof. Roberto Di Lenarda (*firmato con firma elettronica qualificata*)



Firmato digitalmente da:

**ENRICO COSCIONI**

AGENAS - Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali

Firmato il 04/12/2023 21:40

Seriale Certificato: 1671

Valido dal 27/10/2023 al 26/10/2026

TI Trust Technologies QTSP CA

**LA PRESENTE COPIA E' CONFORME ALL'ORIGINALE DEPOSITATO.**

**Elenco firme associate al file con impronta SHA1 (hex):**

**FA-D1-73-33-F1-09-0F-49-CA-E9-4D-A0-40-56-D7-24-EF-DD-0D-31**

**PAdES 1 di 1 del 04/12/2023 21:40:25**

Soggetto: ENRICO COSCIONI TINIT-CSCNRC61M11G230X

Validità certificato dal 27/10/2023 13:13:32 al 26/10/2026 13:13:32

Rilasciato da Telecom Italia Trust Technologies S.r.l. con S.N. 687

